

**GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE REDDITUALE
INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA (I.C.E.)
A.A. 2016/2017**

1. Nucleo familiare convenzionale

Il NUCLEO FAMILIARE CONVENZIONALE è composto dallo studente e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, compresi eventuali soggetti in affidamento ai genitori, che risultano nel suo stato di famiglia alla data della domanda di immatricolazione o di iscrizione.

Sono inoltre considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale - in assenza di separazione legale o di divorzio - anche i genitori e gli altri figli a loro carico non presenti nel nucleo familiare dello studente.

Nel caso di separazione legale o di divorzio dei genitori, si considera facente parte del nucleo familiare convenzionale il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente.

1.a Studente coniugato

Lo studente che, alla data della domanda di immatricolazione o di iscrizione, sia coniugato deve fare riferimento al reddito e/o al patrimonio del suo nuovo nucleo familiare.

1.b Studente legalmente separato o divorziato

Lo studente che, alla data della domanda di immatricolazione o di iscrizione, sia legalmente separato o divorziato deve fare riferimento al reddito e/o al patrimonio del suo attuale nucleo familiare.

1.c Studente orfano di entrambi i genitori

Lo studente che, alla data della domanda di immatricolazione o di iscrizione, sia orfano di entrambi i genitori non deve dichiararsi indipendente dal nucleo familiare di origine, ma fare riferimento al reddito e/o al patrimonio del suo attuale nucleo familiare.

1.d Studente indipendente dal nucleo familiare di origine

Ai sensi del comma 5 art. 3 del D.P.C.M. 30.04.1997, perché lo studente possa essere considerato indipendente dal nucleo familiare di origine (non tenendo, quindi, conto dei componenti della famiglia di origine) debbono sussistere entrambi i seguenti requisiti:

- residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno un anno rispetto alla data della domanda di immatricolazione o di iscrizione e in alloggio che non sia proprietà di un suo membro
- reddito derivante esclusivamente da lavoro e non inferiore ai parametri indicati nella Tabella 4.

TABELLA 4 – Reddito minimo dello studente indipendente dalla famiglia di origine

numero dei componenti Il nucleo familiare indipendente	somma dei redditi al netto dell'IRPEF non inferiore a €
1 persona	5.577,73
2 persone	9.296,22
3 persone	12.394,97
4 persone	15.121,86
5 persone	17.724,80
6 persone	20.079,84
7 persone	22.310,94
8 persone	24.170,18

In assenza di uno soltanto dei requisiti di cui sopra, lo studente dovrà necessariamente fare riferimento al nucleo familiare di origine.

2. Reddito e patrimonio del nucleo familiare

2.a Reddito

Il reddito da considerare ai fini del calcolo delle tasse e dei contributi è il reddito percepito da tutti i componenti il nucleo familiare nell'anno 2015. Da tale reddito va sottratto il valore dell'imposta netta pagata.

Il dato da prendere in considerazione è rilevabile da:

- **Modello UNICO/16, quadro RN**
sottrarre dall'importo del rigo corrispondente al reddito complessivo l'importo del rigo corrispondente all'imposta netta
- **Modello 730/16, prospetto di liquidazione IRPEF**
sottrarre dall'importo del rigo corrispondente al reddito complessivo l'importo del rigo corrispondente all'imposta netta
- **Modello CUD 2016**
sottrarre dall'importo del rigo *redditi da lavoro dipendente e assimilati* gli importi delle ritenute IRPEF operate nell'anno.

Soltanto per i redditi derivanti da impresa agricola e/o allevamento il reddito è dato dalla base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IRAP (al netto dei costi relativi al personale dipendente quali risultino dalla dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta dell'impresa agricola e/o allevamento) da cui deve essere sottratta l'imposta netta dovuta.

Il reddito di fratelli o sorelle dello studente, considerati parte del nucleo familiare convenzionale, concorre nella misura del 50%.

L'IMPORTO COSÌ OTTENUTO DEVE ESSERE RIPORTATO NELL'AUTOCERTIFICAZIONE REDDITUALE, ALLA VOCE REDDITO NETTO COMPLESSIVO.

2.b Patrimonio

È da considerare, ai fini del calcolo delle tasse e dei contributi, il patrimonio posseduto, alla data del 31 dicembre 2015, da tutti i componenti il nucleo familiare convenzionale, con esclusivo riferimento ai componenti che non siano impiegati direttamente nell'attività di impresa individuale o nell'esercizio di arti o professioni.

2.1.b Patrimonio immobiliare

a) fabbricati e terreni edificabili

Occorre considerare il valore delle rendite catastali aggiornate, moltiplicate per i coefficienti di legge. È esclusa da tale valutazione la casa di proprietà in cui è localizzata la residenza del nucleo familiare convenzionale dello studente; qualora la casa di residenza appartenga alle categorie catastali A1-A8-A9, dovrà invece essere considerato il 50% del valore della rendita catastale.

N.B. Sono già rivalutate le rendite il cui valore viene indicato nel modello Unico/2016

FABBRICATI

Categorie catastali	Metodo
A - B - C (ad eccezione di A/10 e C/1)	Rendita X (1,05 rivalutazione) X 100
A/10 - D	Rendita X (1,05 rivalutazione) X 50
C/	Rendita X (1,05 rivalutazione) X 34
Terreni edificabili	Valore commerciali al 01.01.2011

b) terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, e non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale.

Occorre considerare il valore dei redditi dominicali aggiornati, moltiplicato per il coefficiente di legge pari a 75.

Categorie catastali	Metodo
Terreni Agricoli	Reddito dominicale X (1,25 rivalutazione) X 75 oppure Rendita catastale X 112,5

2.2.b Patrimonio mobiliare

a) depositi bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi ed assimilati

Valore nominale delle consistenze al 31 dicembre 2015.

b) fondi di investimento

Consistenza delle quote possedute, valutata secondo l'ultima quotazione della Borsa Valori di Milano, al 31 dicembre 2015.

c) partecipazioni in società di capitale

Per le società quotate in Borsa la valutazione avviene con riferimento alla consistenza delle azioni possedute al 31 dicembre 2015, secondo l'ultima quotazione della Borsa Valori di Milano di tale anno; per le società non quotate, tale valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio

netto, quale risulti dall'ultimo bilancio approvato alla data della presentazione della domanda, per la quota di partecipazione.

d) partecipazioni in società di persone, in associazione tra persone e assimilate (ad eccezione dell'impresa familiare)

Queste concorreranno solo se la società o associazione è tenuta, dalla normativa fiscale, alla redazione del bilancio di esercizio, anche per opzione. In tal caso la valutazione avverrà moltiplicando il valore del patrimonio netto, quale risulti dall'ultimo bilancio approvato alla data della presentazione della domanda, per la quota di partecipazione.

Anche per i casi di redditi percepiti all'estero e di patrimoni mobiliari e immobiliari disponibili all'estero, non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia, sarà possibile avvalersi della facoltà di autocertificazione.

Dal totale dei patrimoni occorrerà detrarre una franchigia di € 51.000,00 soltanto nel caso in cui il nucleo familiare convenzionale dello studente possessore di patrimonio immobiliare o mobiliare non risieda in abitazione di sua proprietà.

Il patrimonio di fratelli o sorelle dello studente, considerati parte del nucleo familiare convenzionale, concorre nella misura del 50%.

L'IMPORTO COSÌ OTTENUTO DEVE ESSERE RIPORTATO NELL'AUTOCERTIFICAZIONE REDDITUALE, IN FASE DI INSERIMENTO ON LINE DEI DATI SIA PER L'IMMATRICOLAZIONE, SIA PER L'ISCRIZIONE, ALLA VOCE PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO.

- **Si precisa che l'Ufficio certificazioni e controllo tasse non fornisce consulenze fiscali, che vanno chieste esclusivamente ai CAF o ai professionisti di settore.**
- **Tutti gli studenti (compresi i laureandi) che intendono usufruire per l'a.a. 2016/2017 delle agevolazioni correlate all'ICE, devono autocertificare i dati reddituali.** Una volta confermata la domanda di iscrizione, contenente i dati reddituali, sarà possibile modificare l'autocertificazione (ICE) mediante procedura telematica:
 - fino al **31 dicembre 2016** senza mora;
 - dopo il 31 dicembre e **fino al 31 marzo 2017** previo pagamento di una mora di € 80,00.
 - dopo il 31 marzo e **fino al 30 aprile 2017** previo pagamento di una mora di €100,00 e il versamento della II e III rata in un'unica soluzione con scadenza unica al 31 maggio 2017.

NON SARANNO CONCESSE DEROGHE ALLE SCADENZE.

- **Si fa presente che, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 445/2000, l'Università di Catania esercita, attraverso gli organi preposti, un controllo sulle dichiarazioni I.C.E. prodotte in autocertificazione dagli studenti, applicando, in presenza di dichiarazioni false e mendaci, le sanzioni previste dalla normativa in vigore.**

➤ Nota Bene

Fermo restando che per l'anno accademico 2016/2017 il contributo universitario viene calcolato esclusivamente in funzione dell'ICE, per consentire all'Università di avere una base di dati attendibile per determinare in maniera equa le fasce di reddito per il pagamento dei contributi per il prossimo anno accademico, **tutti** gli studenti dovranno inserire il dato relativo all'**ISEE-U** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l'Università).

Che cos'è l'ISEE per le prestazioni per il diritto universitario. Come si ottiene

L'ISEE è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, introdotto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e recentemente riformato con l'entrata in vigore del DPCM 159/2013. Secondo questa normativa, tutte le tipologie di ISEE e ISEE - U precedentemente accettate dalle Università confluiscono in un unico ISEE per le prestazioni per il diritto universitario, che è l'unico valido ai fini della riduzione contributiva. Per il rilascio dell'attestazione ISEE-U da parte dell'INPS, si deve compilare e sottoscrivere la **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) c.d. "integrale" (compreso il modulo MB.2)**: dopo circa 10 gg. lavorativi, si potrà ottenere l'attestazione riportante il valore ISEE che si applica alle "Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario".

Per la compilazione e sottoscrizione della DSU ci si può rivolgere:

- ai CAF;
- ai Comuni;
- all'INPS (per maggiori informazioni www.inps.it)

Le modalità di ritiro dell'attestazione ISEE-U dovranno essere concordate con i predetti enti. Si ricorda che il calcolo dell'ISEE-U presso i CAF avviene a titolo gratuito. Per l'a.a. 2016/2017 il valore ISEE-U del nucleo familiare dovrà essere calcolato assumendo quali parametri:

- la **situazione reddituale** riferita all'anno solare 2014
- la **situazione patrimoniale** riferita all'anno solare 2015.

Per informazioni più dettagliate consultare la normativa vigente:

- D. Lgs. n. 68/2012 sulla revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio;
- D.M. 7 novembre 2014;
- Circolare INPS n. 171/2014.

Come l'Università acquisisce il valore ISEE- U dello studente.

Il valore ISEE- U sarà acquisito dall'Università attraverso il modulo on line di autocertificazione reddituale , dove oltre al dato ICE , presente con tutti gli elementi di dettaglio, verrà inserita una stringa con l'indicazione dato ISEE -U.

Per l'anno accademico 2016/2017 il solo dato ISEE-U non verrà sottoposto ad alcun controllo in quanto, lo stesso, ha solo valore ricognitivo.